

TRIBUNALE DI UDINE

- sezione civile -

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai signori magistrati:

Dott. Gianfranco Pellizzoni Presidente relatore

Dott. Andrea Zuliani Giudice

Dott. Anna Maria Antonini Giudice

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo n. 2690/08 promosso da A, quale legale rappresentante dello Studio Associato B contro la curatela del fallimento C srl;

Letti gli atti e sentito il relatore;

preso atto che nessuno è comparso per il curatore, pur ritualmente citato;

rilevato – tuttavia - che la parte ricorrente ha promosso la presente procedura, senza il ministero di un difensore, provvedendo a notificare personalmente il ricorso e a iscrivere a ruolo la controversia;

rilevato che anche nei procedimenti camerale di natura contenziosa, quale è il procedimento di opposizione allo stato passivo, di cui agli artt. 98 e 99 l. fall., introdotto con la legge di riforma della procedura fallimentare, la parte non può stare in giudizio senza il ministero di un difensore, atteso che il procedimento camerale è un contenitore neutro, dovendosi poi di volta in volta valutare se ci si trova di fronte ad un procedimento camerale di natura contenziosa o meno (v. Cass., Sez. un., 19.06.1996, n. 5269 e Cass. 25.09.2003, n. 14245 secondo cui : “ Lo speciale procedimento di opposizione, regolato dall'art. 145 del t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, avverso le sanzioni amministrative irrogate per le violazioni ivi previste ha carattere contenzioso, non incompatibile con il rito camerale, in quanto è rivolto ad una decisione, atta ad assumere

autorità di giudicato, sulla legittimità formale e sostanziale del provvedimento applicativo della sanzione e sulle posizioni di credito e debito con esso costituite. Tale natura del procedimento comporta, ai sensi dell'art. 82 cod. proc. civ., che l'opposizione debba essere sottoscritta da legale abilitato al patrocinio);

considerato che sia sotto il profilo di natura sostanziale, per i diritti di natura soggettiva che possono essere fatti valere in tale sede, anche se con portata endofallimentare, sia sotto il profilo di natura procedurale, avendo il legislatore minuziosamente regolato tutte le fasi del subprocedimento di impugnazione, revocazione e opposizione allo stato passivo, non si può dubitare che la natura del procedimento regolato dai citati artt. 98 e 99 l. fall. sia quella di un giudizio speciale a cognizione piena, essendo esplicitamente prevista la tutela del principio del contraddittorio e del giusto processo, con emissione di un provvedimento che pur avendo forma di decreto, appare avere natura sostanziale di giudicato e valenza decisoria, seppur nei limiti endofallimentari di partecipazione al concorso;

rilevato in particolare che per quanto attiene al procedimento di opposizione allo stato passivo già sotto il vigore della legge del 1942 era pacifica la natura contenziosa e la necessità della difesa tecnica (cfr. per tutte Cass. 26.10.1976, n. 3875 e Cass. 17.07.1974, n. 2137, secondo cui: ” nelle procedure fallimentari la domanda di ammissione al passivo puo essere presentata personalmente dal creditore, il quale puo svolgere ogni attivita sino alla formazione dello stato passivo, senza far ricorso all'opera di assistenza e rappresentanza di un difensore. Una volta formato il detto stato passivo, l'opposizione al medesimo, anche nella liquidazione coatta amministrativa, da luogo ad un vero giudizio di cognizione, di natura contenziosa, sull'esistenza del credito, per cui la parte deve, a norma dell'art 82, terzo comma, cod proc civ, stare in giudizio col ministero di un

procuratore legalmente esercente, essendo la parte stessa priva - in tale ulteriore fase - dello *jus postulandi*.);

considerato che solo in data 7.05.2008 all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa la ricorrente depositava una procura speciale alle liti dd. 6.05.2008, con cui conferiva il mandato all'avv. D, ma che tale mandato risulta pacificamente nullo in quanto rilasciato su un foglio staccato non collegato ad alcun atto (ricorso introduttivo, comparsa di costituzione, ecc...), mentre ai sensi dell'art. 83 c.p.c. la procura speciale deve essere conferita o con atto pubblico o scrittura privata autenticata o essere apposta a margine o in calce a uno degli atti indicati, pur non tassativamente, nel citato art. 83, terzo comma, dovendosi considerare valida anche la procura apposta in calce pure se rilasciata su foglio separato, che sia però materialmente congiunto all'atto cui si riferisce a seguito della modifica introdotta con l'art. 1 della l. 27.05.1997, n. 141 (v. per tutte Cass. 27.08.03, n. 12558 secondo cui : "È valida la procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, deponendo per la validità di siffatta procura l'art. 83 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione risultante dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n. 141) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura, (il cui rilascio può ora avvenire oltreché in calce e a margine dell'atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all'atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che, per contro, possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunziazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già ritenersi compreso in ragione dell'essere tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, potendo fra l'altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del

diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte);

considerato per contro che nel caso in esame la predetta procura speciale, risulta essere stata allegata, su un foglio separato e non collegato ad alcun degli atti di cui all'art. 83, terzo comma (avendo fra l'altro data pacificamente successiva a quella del ricorso introduttivo notificato al curatore), solo in sede di iscrizione a ruolo della causa e quindi non con il ricorso introduttivo, che è l'unico atto depositato dalla parte ricorrente (per la validità della procura rilasciata a margine della domanda di ammissione al passivo, anche per la fase contenziosa dell'opposizione cfr. Cass. 21.11.2002, n. 16421, secondo la teoria della non tassatività degli atti indicati dal terzo comma dell'art. 83 c.p.c.) , con la conseguenza che non può dirsi rispettata neppure la previsione dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 83 c.p.c.;

rilevata pertanto d'ufficio la nullità dell'atto introduttivo per mancanza di una valida procura alle liti;

dichiara

inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Udine, lì 26.06.2008 .

IL PRESIDENTE rel.

dott. Gianfranco Pellizzoni

IL CANCELLIERE